

c.p.c. art. 510 - Distribuzione della somma ricavata

Conviene iniziare dall'esame dell'art. 510 c.p.c. il quale detta prescrizioni di portata e rilevanza generali, che integrano le disposizioni contenute nei capi successivi, specificamente dedicati ai singoli tipi di processo di espropriazione.

L'art. 510 disciplina distintamente tre fattispecie differenti:

- 1) regola l'ipotesi in cui vi sia un unico creditore;
- 2) dispone in ordine al caso in cui non sia possibile procedere immediatamente alla distribuzione dell'intero ricavato;
- 3) stabilisce il procedimento da seguirsi per distribuire il ricavato.

Nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati (opposizione agli atti esecutivi), sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione, che è volta solo a ricostruire l'entità della somma ricavata ed a procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della ritualità degli atti precedenti (C. 7707/2014).

La possibilità di riparti parziali

Prima della riforma introdotta dal D.L. 03/05/2016 n. 59, la possibili-

Traccia della Relazione su "Il Progetto di distribuzione" tenuta in Roma il 13/07/2017 al Convegno su "Il nuovo Processo esecutivo" organizzato dall'Associazione Forense "La Tutela dei Diritti"

tà di disporre dei riparti parziali era rimessa all'**insindacabile discrezionalità del giudice dell'esecuzione**.

Con il D.L. n. 59/2016, all'art. 596 c.p.c. (**formazione del progetto di distribuzione**), comma 1, c.p.c. dopo le parole: «*provvede a formare un progetto di distribuzione,*» sono aggiunte le seguenti: «*anche parziale*»; ed è altresì aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire*».

L'intervento sull'art. 596 c.p.c. chiariva che i giudici dell'esecuzione ed i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, atteso che tale misura, si precisa nella **relazione accompagnatoria**, è volta a superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e ad assicurare una riduzione dei tempi di recupero del credito.

L'attribuzione del ricavato in sede di distribuzione

Adesso una piccola digressione che solo apparentemente può sembrare teorica, essendo invece densa di conseguenze, così come vedremo nel prosieguo, sul piano pratico.

Ci domandiamo: a quale **titolo** avviene in sede di distribuzione l'**attribuzione delle somme di denaro** ai creditori concorrenti, da un lato, ed al debitore esecutato, dall'altro?

La Dottrina ha evidenziato che la disposizione, nel caso di unico cre-

ditore, usa l'espressione «**pagamento**» *tout-court*; mentre, in relazione al residuo da restituire al debitore esecutato o al terzo che ha subito l'espropriazione, fa ricorso al termine «**consegna**», così rivelando che si tratta di una somma in proprietà del medesimo, come dimostrato dalla circostanza che, anche nell'ipotesi di estinzione del processo di espropriazione ex art. 632, 2° co., «la somma ricavata è consegnata al debitore» (SATTA, *Commentario sub art. 510*; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, 3ª ed., Torino, 1996, 152; REDENTI, VELLANI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1999, 282).

Una parte della dottrina sottolinea che, nel caso di cui all'art. 510 cpc 1° co., non si verte in un'ipotesi di distribuzione, né di pagamento, bensì di **attribuzione** (ANDRIOLI, in *Commentario al codice di procedura civile*, 1957, 121).

A prescindere da questa specifica questione di carattere nominalistico, le somme di denaro entrano nei patrimoni di ciascun creditore in forza del **provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione**, che è da considerare in tutto e per tutto un **atto d'autorità**. Ciò non di meno, tale trasferimento patrimoniale produce la soddisfazione coattiva dei crediti azionati nel processo di espropriazione con la contestuale estinzione dei rispettivi debiti a carico del debitore esecutato, nello stesso modo di un pagamento volontario.

Ciò è rilevante in relazione al **controverso tema della revocabilità dell'ordinanza con cui è disposta la distribuzione del ricavato.**

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione disponga il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza di intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, 1° co., costituisce atto esecutivo, contro cui è esperibile, nel relativo termine perentorio, l'opposizione ex art. 617 cpc.

Il criterio di imputazione dell'attribuzione del ricavato

Nonostante il diverso ordine indicato nell'inciso finale del 1° co. dell'art. 510 c.p.c., l'**imputazione dell'attribuzione del ricavato** deve avvenire ai sensi dell'art. 1194 c.c., cioè prima alle **spese**, quindi agli **interessi** ed, infine, al **capitale** (CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile*, III, Roma, 1956, 36; ZANZUCCHI, 139; BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, 238; CASTORO, 262; ARIETA, DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Tratt. Montesano, Arieta*, III, 2, Padova, 2007, 778).

Anche in sede di opposizione all'esecuzione, per avvenuto pagamento del credito per il quale si procede, si applica il principio che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi od alle spese, senza il consenso del creditore (C. 421/1962), consenso che deve essere espresso e non è quindi ravvisabile dall'accettazione, da parte del creditore medesimo, del provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 596 e 598 c.p.c. (C. 87/1980).

Traccia della Relazione su “Il Progetto di distribuzione” tenuta in Roma il 13/07/2017 al Convegno su “Il nuovo Processo esecutivo” organizzato dall’Associazione Forense “La Tutela dei Diritti”

Con particolare riguardo dell'**imputazione del ricavato alle spese anticipate**, si è chiarito che, qualora il giudice ometta per errore di liquidare le spese anticipate dal creditore limitandosi ad attribuirgli una somma in soddisfacimento del credito risultante dal titolo esecutivo e questi non produca opposizione ex art. 617, il pagamento viene imputato al credito risultante dal titolo esecutivo, e non al credito per le spese processuali, il quale sorge soltanto con l'ordinanza di distribuzione, con cui il giudice dell'esecuzione accerta e liquida le spese anticipate dal creditore e destina al soddisfacimento del relativo credito, con privilegio (artt. 2755, 2770 c.c.), una parte della somma ricavata (C. 5310/1977).

L'attribuzione del ricavato all'unico creditore

Ai sensi del 1° co. dell'art. 510 c.p.c., qualora sia **presente soltanto il creditore procedente**, non è necessario procedere a nessuna distribuzione, cosicché più correttamente si deve parlare di assegnazione o attribuzione diretta della somma pecuniaria allo stesso, mediante un atto assoggettato ad opposizione agli atti esecutivi.

Ipotesi non espressamente considerata dalla norma, ma che non diverge dalla disciplina ora indicata, è quella in cui sia presente **soltanto un creditore intervenuto**, avendo il creditore procedente rinunciato all'azione esecutiva. Ove il solo creditore intervenuto sia **sprovvisto di titolo esecutivo**, ai sensi dell'art. 510, 2° co.,

cpc, peraltro, il giudice dell'esecuzione non potrà pronunciare l'attribuzione, ma dovrà disporre l'**accantonamento** in applicazione della disciplina introdotta dalla L. 14.5.2005, n. 80.

Il 1° co., comunque, prescrive che il giudice dell'esecuzione, prima di attribuire la somma all'unico creditore, abbia **sentito il debitore**. La previsione è chiaramente rivolta a consentire a quest'ultimo di sollevare **contestazioni circa l'esistenza e l'ammontare del credito**.

Si tratta di un procedimento a cognizione piena, ma deformalizzato, di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, destinato a concludersi con ordinanza impugnabile con il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617. Il nuovo sistema sembra funzionale ad evitare ed accorciare il più possibile le lungaggini processuali aventi contenuto cognitivo nell'ambito del processo di espropriazione. In definitiva, **tutte le controversie che sorgano nella fase di distribuzione** (od attribuzione ad un solo creditore) sono **assoggettate allo speciale procedimento di cui all'art. 512 c.p.c.**

Ma con due precisazioni:

- 1) ai sensi del 2° co. dell'art. 512, la **sospensione della distribuzione (o della attribuzione)** è **meramente eventuale**, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione;
- 2) in forza dell'art. 624 cpc, 2° co., **avverso** questo **provvedimento di sospensione** si può proporre **reclamo cautelare**, ex art. 669 terdecies.

Traccia della Relazione su "Il Progetto di distribuzione" tenuta in Roma il 13/07/2017 al Convegno su "Il nuovo Processo esecutivo" organizzato dall'Associazione Forense "La Tutela dei Diritti"

Ovviamente, la questione qui affrontata riguarda l'ipotesi in cui venga sollevata contestazione prima della pronuncia dell'ordinanza di attribuzione del ricavato al solo creditore. Qualora questo provvedimento sia già stato emesso, l'unico rimedio esperibile dal debitore è l'opposizione agli atti esecutivi (C. 10126/2003).

La distribuzione del ricavato tra una pluralità di creditori: l'ordine di soddisfazione dei creditori in generale

Nell'ipotesi in cui non vi sia un solo creditore è necessario procedere alla distribuzione del ricavato, la quale è disciplinata in modo differenziato nell'espropriazione mobiliare e in quella immobiliare.

Vi sono delle attività comuni ad entrambe le espropriazioni.

Al fine della distribuzione del ricavato tra i creditori (che consiste nel determinare esattamente la somma di denaro da attribuirsi a ciascun creditore), devono essere affrontate e risolte due questioni distinte:

- 1) fissare l'ordine in cui i creditori devono essere soddisfatti;
- 2) stabilire se sussistono le condizioni legali per assegnare loro le somme spettanti, ovvero se è necessario accantonarle.

La materia del «concorso dei creditori» (facendo riferimento alla rubrica dell'art. 2741 c.c., da cui la stessa è disciplinata) è governata dal principio generale della c.d. **par condicio creditorum** (in forza del quale tutti i creditori hanno eguale diritto ad essere soddisfatti sul ricavato della liquidazione forzata), temperato da una serie di ec-

cezioni.

Sono, infatti, salve le **cause legittime di prelazione**, cioè i **privilegi**, il **pegno** o l'**ipoteca**, regolati, anche per quanto riguarda il loro ordine, dal codice civile, nonché la **speciale causa di prelazione processuale**, che, ai sensi dell'art. 499, 4° co., spetta al creditore procedente, allorché i creditori chirografari intervenuti tempestivamente non abbiano esteso il pignoramento o, se sprovvisti di titolo esecutivo, non abbiano anticipato le spese, per pignorare altri beni - sia mobili sia immobili- utilmente pignorabili, loro indicati dal creditore pignorante.

E' proprio in sede di distribuzione del ricavato che gli istituti di carattere sostanziale sopra ricordati trovano la loro applicazione processuale.

Il Collega Catarci affronterà più tardi alcune casistiche specifiche. Io mi limiterò ora a dar conto della disciplina generale in materia di collocazione dei creditori nel riparto, indicando le voci -a mio avviso- più importanti nell'ordine di distribuzione.

(Segue) In particolare, i diritti dei terzi

I primi soggetti che hanno diritto ad essere soddisfatti sul ricavato sono gli eventuali **terzi che abbiano ingiustamente subito l'espropriazione**: ai sensi dell'art. 620, infatti, se l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 sia proposta tempestivamente, ma il

giudice non sospende la vendita forzata dei beni mobili, ovvero sia proposta dopo la vendita stessa, i diritti dei terzi devono farsi valere sul ricavato.

(Segue) In particolare, le spese di giustizia

Secondo la previsione dell'art. 2777, 1° co., c.c., le **spese di giustizia** sono soddisfatte con preferenza a qualunque altro credito, ancorché assistito da causa legittima di prelazione di qualsiasi specie.

Si tratta di un'ipotesi di **prededuzione**, cioè di soddisfazione che ha luogo al di fuori del concorso dei creditori. Il privilegio di giustizia si configura non come un vero e proprio credito contro il debitore esecutato, ma come un diritto a recuperare le spese dalla massa attiva. Ricorre un'ipotesi di prededuzione qualora le spese di giustizia siano prelevate direttamente dall'attivo della procedura; mentre ove siano state anticipate (creditore precedente), queste dovranno essere inserite tra quelle che devono essere riconosciute in via privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c.

Ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c. sono spese di giustizia soltanto quelle fatte **«nell'interesse comune dei creditori»**.

Questa disposizione, peraltro, deve essere integrata con la previsione di cui all'art. 95, che stabilisce che le spese sostenute dal creditore precedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico dell'esecutato, fermo restando il privilegio

delle spese di giustizia.

Sono da comprendersi tra le spese di giustizia quelle sostenute dal creditore procedente (o, per supplire all'inerzia di questi, eventualmente dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo) per: il **pignoramento**, le **forme di pubblicità** ex art. 490, il **compenso degli ausiliari di giustizia**, nonché le eventuali spese per la **conservazione dell'integrità del compendio pignorato**.

La S.C. ha escluso che possano godere dell'indicato trattamento di prededuzione, per non essere state compiute nell'interesse comune dei creditori, le spese per gli atti dei creditori intervenuti che non spieghino efficacia a beneficio di tutti i creditori, incluso quello procedente (C. 763/1980).

In ordine alle spese sostenute negli eventuali **giudizi di opposizione** proposti, rispettivamente, ex artt. 615 e 617, dal debitore e nel quale sia rimasto soccombente, è il giudice dell'opposizione di volta in volta a stabilire se le spese sono a carico della massa ovvero soltanto del debitore esecutato.

Diversamente, con riferimento alle spese sostenute nei **giudizi ex art. 512**, deve distinguersi tra contestazioni proposte dal debitore e poi rigettate e controversie sollevate dai creditori per reciproche contestazioni dei crediti. In entrambi i casi si tratta di spese che non sono state effettuate nell'interesse comune e, pertanto, non possono essere assistite dal privilegio di giustizia, ma il regime applicabile è

differenziato. Nella prima ipotesi, della condanna del debitore al pagamento delle spese può essere chiesta la collocazione al passivo come credito chirografario. Nell'altro caso, la condanna alle spese del creditore soccombente non può essere collocata nel ricavato dell'espropriazione (se non in via di sostituzione, ai sensi dell'art. 511), atteso che si tratta di debito che grava sulla responsabilità patrimoniale di altro soggetto (REDENTI, VELLANI).

Trattando delle **spese di giustizia**, deve evidenziarsi che le stesse, ove rimangano in tutto o in parte **insoddisfatte** (per non essere il ricavato dell'espropriazione sufficiente alla loro copertura), ai sensi dell'art. 95, **restano a carico del creditore che le ha anticipate, senza alcuna possibilità di rivalersi per esse nei confronti del debitore esecutato in altro separato giudizio o in altro successivo processo esecutivo** (di conseguenza, ai creditori non conviene promuovere processi di espropriazione su beni il cui valore appaia insufficiente a coprire almeno le spese di giustizia).

Questa conclusione è ferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale con specifico riferimento all'efficacia del provvedimento di distribuzione ha chiarito che, poiché nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione, il **provvedimento di liquidazione delle spese**, ancorché autonomamente emesso dal giudice dell'esecuzione, non ha con-

tenuto decisorio, ma solo una **funzione di verifica** del relativo credito, del tutto analoga a quella che il giudice dell'esecuzione compie per il credito per cui si procede **ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata** dalla vendita dei beni pignorati.

Di conseguenza, tale statuizione:

- è **insuscettibile di acquisire forza di giudicato al di fuori del processo** in cui è fatta (C. 3985/2003; C. 3282/2003);
- potendo essere contestata nella forma dell'opposizione prevista dall'art. 512, **non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione** (C. 4653/1998; C. 789/1994);
- **non costituisce titolo esecutivo nei confronti del soggetto che ha subito l'esecuzione** (C. 8634/2003).

Sul tema delle spese, ricordo che l'istituto della **distrazione delle spese processuali** a favore del difensore antistatario ex art. 93, avendo carattere generale, è applicabile anche nell'ambito del processo di esecuzione (C. 3879/2000).

La distribuzione del ricavato tra una pluralità di creditori: l'alternativa tra attribuzione ed accantonamento delle somme

Come già chiarito, al fine di distribuire il ricavato, dopo aver fissato l'ordine in cui i creditori devono essere soddisfatti, è necessario **stabilire se** sussistono le condizioni legali per **assegnare loro le**

somme spettanti, **ovvero** occorre **accantonarle**.

Ai sensi del 2° co. dell'art. 510 cpc, **presupposti alternativi affinché i creditori possano essere soddisfatti** in sede di distribuzione del ricavato sono:

- o il **possesso di un titolo esecutivo** (la cui efficacia non sia stata sospesa),
- o, qualora l'intervento nell'espropriazione (tanto mobiliare quanto immobiliare) sia stato spiegato, negli specifici casi consentiti dall'art. 499, in difetto di titolo esecutivo, il **credito non** sia stato in tutto o in parte **disconosciuto dal debitore** nell'udienza all'uopo fissata secondo il disposto dell'art. 499, 6° co., cpc.

Il 1° comma dell'art. 499 cpc ammette l'intervento di quei creditori che, anche se sprovvisti di titolo esecutivo, al momento del pignoramento, già:

- 1) abbiano eseguito un sequestro conservativo sui beni pignorati;
- 2) abbiano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri;
- 3) siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c.

(Segue) In particolare, l'accantonamento delle somme

Ove i crediti per cui è stato spiegato intervento nell'espropriazione da parte di creditori privi di titolo esecutivo non siano stati in tutto o

in parte riconosciuti dal debitore (ovvero non siano ancora esigibili), il giudice dell'esecuzione non può disporre l'attribuzione delle somme spettanti ai creditori, ma deve disporre l'**accantonamento**, in ossequio alla regola disposta dal 2° co. dell'art. 510 cpc.

Quest'ultima, peraltro, deve essere integrata con il disposto dell'art. 499, ult. co., ai sensi del quale «I creditori i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, 3° co., all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché possano munirsi del titolo esecutivo».

La norma ora riportata, dunque, impone la concorrente presenza di **due condizioni** affinché il giudice dell'esecuzione disponga l'accantonamento:

- 1) la proposizione di un'**apposita istanza** ad opera dal creditore interessato, da intendersi come un **ricorso ulteriore rispetto a quello d'intervento** già depositato in cancelleria, che può essere avanzata in qualsiasi momento anteriore all'emanazione del provvedimento di distribuzione;
- 2) la **prova documentale** (da allegare al ricorso con cui si formula l'istanza di accantonamento) di aver tempestivamente **proposto domanda giudiziale** per ottenere un titolo esecutivo per il credito per cui si era spiegato intervento.

Traccia della Relazione su “Il Progetto di distribuzione” tenuta in Roma il 13/07/2017 al Convegno su “Il nuovo Processo esecutivo” organizzato dall’Associazione Forense “*La Tutela dei Diritti*”

Le considerazioni che precedono devono essere ritenute estensibili anche all'analoghi ipotesi in cui il creditore che sia intervenuto nel processo esecutivo in forza di un **titolo esecutivo giudiziale**, la cui **efficacia**, dopo l'intervento, sia stata **sospesa dal giudice** chiamato a decidere **dell'impugnazione del titolo**.

Quanto alla **misura dell'accantonamento**, si è posto il dubbio se le somme che spetterebbero ai creditori concorrenti privi di titolo esecutivo debbano essere accantonate integralmente, ovvero **pro quota**. Considerato che comunque i creditori, anche se e quando si saranno muniti di titolo esecutivo, potranno poi partecipare al concorso soltanto *pro quota*, sarebbe assolutamente irragionevole imporre l'accantonamento per l'intero ammontare dei crediti: una simile interpretazione, peraltro, offrirebbe un fin troppo facile strumento a interventi nell'espropriazione, scientemente infondati, e proposti soltanto a fini dilatori.

Il termine di 3 anni quale durata massima dell'accantonamento può talvolta essere insufficiente per ottenere un titolo esecutivo, specie ove il creditore non abbia la possibilità di accedere a procedimenti speciali semplificati, ma si trovi nella necessità di seguire la via del processo ordinario di cognizione.

In relazione al termine massimo di tre anni, deve notarsi che il legislatore ha ommesso di stabilirne espressamente il carattere perentorio. Di conseguenza, anche questo termine -nonostante l'inciso «in

ogni caso»- sembra dover essere considerato **ordinatorio** e, pertanto, **prorogabile** per una durata pari al massimo del termine originario. Il carattere ordinatorio del termine, inoltre, risulta confermato dall'espressa previsione che consente la possibilità di una sua **abbreviazione**. Deve, peraltro, sottolinearsi che l'abbreviazione è sottoposta, non soltanto all'espressa **istanza** di uno dei creditori interessati, ma anche alla **condizione** che **non vi siano altri creditori «che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo»**.

Ulteriore conferma del carattere ordinatorio del termine in esame può essere tratta dal modo di operare del medesimo: la stessa norma, infatti, non impone al giudice di provvedere d'ufficio «alla scadenza», ma richiede che sia «decorso il termine fissato». In concreto, ove nessuna delle parti si attivi, potrà accadere che l'accantonamento duri per un lasso di tempo assai più lungo di quello indicato dall'art. 510.

A prescindere da chi assuma l'iniziativa di svolgimento del procedimento, l'art. 510 co. 2° stabilisce che il **giudice dell'esecuzione** debba **fissare un'udienza di comparizione** davanti a sé del **debitore** (nonché dell'eventuale **terzo che ha subito l'esecuzione**) e di tutti i **creditori a favore dei quali sia stato disposto un accantonamento**.

A tale udienza, il giudice dell'esecuzione si trova di fronte all'alternativa secca di disporre l'assegnazione delle somme accantonate ai

creditori muniti di titolo esecutivo ovvero di consegnare il residuo al debitore esecutato o al terzo che ha subito l'espropriazione.

Il **mancato conseguimento** ad opera di alcuni dei creditori **del possesso di un efficace titolo esecutivo** comporta l'**impossibilità di partecipare al riparto**, con conseguentemente **accrescimento della percentuale di soddisfazione degli altri creditori** ovvero **della somma da restituire** al debitore esecutato o al terzo che ha subito l'espropriazione.

La **mancata assegnazione** della somma ai creditori concorrenti che non siano riusciti a munirsi del titolo esecutivo entro l'udienza in esame **non estingue il diritto di credito** (la cui prescrizione rimane sospesa ex art. 2945 c.c. fino alla pronuncia dell'ordinanza con cui è disposta la distribuzione finale), ma soltanto l'eventuale causa legittima di prelazione sul bene espropriato da cui il medesimo credito fosse assistito. Di conseguenza, i creditori rimasti insoddisfatti, ove si muniscano di un titolo esecutivo, possono promuovere un nuovo e distinto processo di espropriazione.

L'attribuzione delle somme

La prima udienza di distribuzione del ricavato si conclude con un'ordinanza che può avere contenuto complesso: sia di distribuzione del ricavato attraverso l'attribuzione delle somme loro spettanti ai creditori aventi i requisiti stabiliti dalla legge (nonché eventualmente di

restituzione del residuo al debitore o al terzo che ha subito l'esecuzione), sia di accantonamento delle somme spettanti agli altri creditori, con contestuale fissazione di un termine.

Al contrario, l'eventuale successiva udienza di distribuzione delle somme accantonate si conclude con un'ordinanza con cui può essere disposta soltanto l'attribuzione delle somme ai creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo (nonché eventualmente la restituzione del residuo al debitore o al terzo che ha subito l'esecuzione).

Una volta divenuta irrevocabile perché trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza di distribuzione deve essere inviata all'ufficio del registro per la **registrazione**.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, con cui si dispone la distribuzione dell'attivo in favore dei creditori, ove **non risolvano alcuna controversia**, ma accertino semplicemente una pacifica situazione di diritto, **non sono soggetti all'imposta di registro proporzionale** di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 634 (C. 12038/1991; C. 5768/1990; C. 4923/1990; C. 2573/1989; C. 4391/1987).

La stabilità ed efficacia dei provvedimenti di riparto e di accantonamento

Sia in mancanza di contestazioni sia nell'ipotesi in cui queste vengano

no sollevate e il giudice debba risolverle ex art. 512, il procedimento di distribuzione si conclude con un'ordinanza impugnabile solo con il rimedio dell'**opposizione agli atti esecutivi**, ex art. 617, 2° co.

L'ordinanza si limita ad accertare la misura in cui ciascun creditore può effettivamente partecipare al concorso, cosicché una volta divenuta irrevocabile produce una **preclusione pro iudicato**, limitata all'ambito del processo esecutivo, che **impedisce** ai creditori concorrenti e al debitore di porre in discussione il provvedimento di riparto e di **agire per la ripetizione dell'indebito**.

La giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione possa produrre gli effetti del giudicato (così C. 13182/2007). Ciò nonostante essa è caratterizzata da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicito col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità.

Di conseguenza, la S.C. ha affermato l'**impossibilità di**:

- **esperire l'azione di ripetizione di indebito** contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (C. 7036/2003);
- **proporre un'autonoma azione** delle parti interessate mediante separato giudizio per far valere la nullità della procedura esecutiva,

atteso che le stesse possono avvalersi soltanto con gli strumenti giuridici previsti dalla legge all'interno del giudizio di espropriazione forzata (C. 5580/2003).

Più in particolare, l'ordine di graduazione in base al quale il ricavato è stato ripartito non potrà più essere contestato, perché non potrà **mai** acquisire **rilevanza giuridica**. Diversamente, con riferimento al **rapporto tra debitore e singolo creditore**, il **trasferimento pecuniario** verificatosi dal patrimonio del primo a quello del secondo in virtù della distribuzione del ricavato **potrà essere oggetto di contestazioni** ed essere censurato (atteso che questo trasferimento è idoneo a produrre i **medesimi effetti** propri dell'**adempimento spontaneo**, considerato che è estranea al processo esecutivo qualsiasi ulteriore attività di accertamento del diritto di credito azionato *in executivis*).

La circostanza che il provvedimento di distribuzione non sia più impugnabile neanche con un'*actio nullitatis*, peraltro, ad avviso della giurisprudenza, non sembra escludere la possibilità di esperire **autonome azioni di carattere risarcitorio**.

In particolare, è assolutamente consolidato l'indirizzo che riconosce ai **creditori assistiti da cause legittime di prelazione risultanti dai pubblici registri** e che non siano stati avvertiti ex art. 498 dell'avvenuto pignoramento, la possibilità di agire nei confronti del creditore precedente, ex art. 2043 c.c., per essere risarciti dei danni

cagionati dal provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, ma ormai irrevocabile (*Responsabilità del custode*).

In ordine alla possibilità di impugnare l'ordinanza di distribuzione del ricavato con l'**opposizione agli atti esecutivi**, sono da ritenersi **ammissibili tutte le censure** sia relative al merito sia al rito.

Come noto, l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 618, 2° co., si conclude con sentenza impugnabile soltanto con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Più analiticamente, la S.C. ha chiarito che con l'opposizione agli atti esecutivi possono farsi valere non solo i **vizi del procedimento** di formazione dell'atto ma anche quelli dipendenti dalla **violazione delle norme che ne disciplinano il contenuto** sia in relazione alla sfera dei poteri esercitabili dal giudice dell'esecuzione nell'adottare il provvedimento impugnato sia in relazione al modo in cui il potere è stato esercitato (C. 2072/1993).

La disciplina generale in materia è quella contenuta nell'art. 487, in forza del quale i provvedimenti del giudice dell'esecuzione possono essere modificati o revocati finché non abbiano avuto esecuzione.

Da ultimo, in ordine agli effetti che discendono dall'ordinanza con cui viene disposta la distribuzione del ricavato, la S.C. ha avuto modo di precisare che la stessa, segnando la chiusura del procedimento, implica la **cessazione degli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione del credito azionato** e verificatasi a seguito

dell'instaurazione dell'esecuzione (C. 2534/1982).

Il Fallimento del Debitore esecutato

Se tra la data del provvedimento di assegnazione e quella del pagamento intervenga il fallimento del debitore esecutato, in forza del divieto di azioni individuali posto dall'art. 51 L.F., le somme (già assegnate ai creditori, ma) non ancora percepite, devono essere devolute al curatore, atteso che la proprietà di tali somme rimane del debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore (C. 23572/2004; C. 3663/1998);

Le **somme attribuite al fallimento** da un'espropriazione in corso **debbono essere distribuite** ai creditori unicamente **secondo i criteri del riparto fallimentare**, vincolati alle **risultanze dello stato passivo esecutivo**.

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegna al fallimento del debitore esecutato la somma ricavata dalla vendita del bene espropriato, perché sia ripartita nell'ambito della procedura concorsuale, non essendo atto di distribuzione né implicando una verifica sulla sussistenza ed entità dei crediti o su eventuali prelazioni, può essere impugnato soltanto nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 per l'opposizione agli atti esecutivi (C. 13562/1991).

Pur nel silenzio della norma, infatti, pare ovvio che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento non possa travolgere l'effetto traslativo

verificatosi con la liquidazione forzata sicché, salvo che non sia già stata pronunciata l'ordinanza di distribuzione, il curatore, ai sensi dell'art. 107, 4° co., L.F., può soltanto «**subentrare**» **nella procedura esecutiva pendente** per ottenere la **devoluzione del ricavato** (restandogli logicamente preclusa la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione la dichiarazione di improcedibilità ex art. 51 L.F.), onde **distribuirlo in sede fallimentare**.

c.p.c. art. 596 - Formazione del progetto di distribuzione

Caratteri generali

Il codice detta, per la specifica ipotesi di distribuzione del ricavato nell'espropriazione immobiliare, una disciplina aggiuntiva ed integrativa di quella generale contenuta negli artt. 509 ss.

Tale disciplina si applica nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di creditori concorrenti nell'espropriazione immobiliare. Se, invece, vi è un solo creditore, si procede secondo la regola di carattere generale prevista dall'art. 510.

La differenza di disciplina è giustificata dal fatto che la distribuzione del ricavato nella espropriazione immobiliare può presentare una maggiore complessità rispetto alle altre forme di espropriazione per la possibile presenza, accanto ai creditori chirografari, di creditori i-

Traccia della Relazione su “Il Progetto di distribuzione” tenuta in Roma il 13/07/2017 al Convegno su “Il nuovo Processo esecutivo” organizzato dall’Associazione Forense “*La Tutela dei Diritti*”

potecari anche di grado diverso.

Nell'espropriazione immobiliare, a differenza di quanto avviene in quella mobiliare, il progetto di distribuzione è formato dal professionista delegato senza necessità di istanza di parte o di un piano concordato; entro trenta giorni dal pagamento del prezzo della vendita, il progetto deve essere depositato in cancelleria, al fine di consentirne l'esame a tutti i creditori ed al debitore, contestualmente al provvedimento di fissazione.

L'art. 596 cpc, facendo riferimento ad un progetto di distribuzione che contenga anche la graduazione dei creditori che vi partecipano, comprende due attività processuali:

- 1) la formazione dello stato di graduazione (che determina il grado delle azioni esecutive di tutti i creditori concorrenti, in relazione all'entità dei diritti di credito che tendono a soddisfare)
- 2) la liquidazione delle quote (stabilisce la cerchia dei creditori utilmente collocati e quindi la porzione del ricavato che deve essere concretamente loro assegnata).

L'art. 179 disp. att. cpc stabilisce che il giudice, se lo ritiene opportuno, in luogo di un unico e complessivo progetto di distribuzione, può predisporre due diversi: il primo contenente la sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione ed il secondo contenente la liquidazione delle quote.

In tal caso, la disciplina prevista dagli artt. 596-598 si applica sia al

progetto di graduazione che al progetto di liquidazione; entrambi cioè devono essere oggetto di autonoma discussione ed approvazione da parte degli interessati.

Per la dottrina la facoltà di cui all'art. 179 disp. att. del giudice è stata prevista per l'ipotesi in cui le questioni della graduazione si presentano particolarmente complesse.

I problemi della distribuzione dell'attivo sono spesso complessi.

Di ogni credito occorre determinare la quantità, per capitale, interessi e spese. I crediti poi vanno ordinati secondo il loro grado, avuto riguardo sia alle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741 c.c. che alle norme di diritto processuale che prevedono un rango diverso dei creditori in relazione alla loro condotta processuale.

Nel processo esecutivo è precluso l'intervento ai creditori, ancorché privilegiati, durante o dopo la celebrazione dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, di cui all'art. 596. A tale regola non si può derogare nemmeno nel caso in cui, dopo l'approvazione del progetto di distribuzione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del progetto di distribuzione, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso (C. 9285/2012).

In tema di espropriazione immobiliare, è ammissibile la revoca del

progetto di distribuzione di cui all'art. 596 fino a quando esso non abbia avuto esecuzione, vale a dire finché i mandati di pagamento non siano stati riscossi (C. 23993/2012).

Va ricordato che il progetto di distribuzione può prescindere dai **crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti** giustificativi entro il termine a tale scopo fissato dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato. Ciò è stato ribadito, da ultimo, da Cassazione 17/01/2017 n. 2044 con la considerazione che *"l'eccezionale facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori"*.

Peraltro, nel termine eventualmente fissato dal giudice dell'esecuzione per la produzione dei titoli posti a base dell'intervento, se titolato, devono essere prodotti gli **originali** degli stessi e, dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475, anche nell'ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell'art. 488, 2° co. È, infatti, preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere *in executivis* e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il

Traccia della Relazione su "Il Progetto di distribuzione" tenuta in Roma il 13/07/2017 al Convegno su "Il nuovo Processo esecutivo" organizzato dall'Associazione Forense "La Tutela dei Diritti"

provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva (C. 13163/2017).

Oggetto della distribuzione

Gli artt. 596-598 prevedono solo il caso in cui il ricavato sia costituito dal prezzo della vendita.

Talvolta, però, la somma da ripartire comprende non solo il prezzo ma anche le rendite o i proventi maturati dopo il pignoramento, come la perdita della cauzione da parte dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi dell'art. 509.

In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565, secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è «prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.», si intende nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio e restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione

Traccia della Relazione su “Il Progetto di distribuzione” tenuta in Roma il 13/07/2017 al Convegno su “Il nuovo Processo esecutivo” organizzato dall’Associazione Forense “*La Tutela dei Diritti*”

di una nuova udienza ex art. 596, ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio (C. 6432/2015).

Con la modifica introdotta dal D.L. 03/05/2016 n. 59, l'art. 596 cpc prevede la possibilità di effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, purché il progetto di distribuzione parziale non superi il 90% delle somme da ripartire. Ritengo che tale limite del 90% spinga, nella pratica, ad un riparto globale del cento per cento. La legge di conversione del 30/06/2016 n. 119 ha anche introdotta la possibilità per il G.E. di disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate in favore di determinati creditori, dietro presentazione di idonea garanzia costituita da fideiussione autonoma irrevocabile e a prima richiesta.

La garanzia deve essere idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione.

La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

DISPOSIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO

art. 510 c.p.c. - Distribuzione della somma ricavata.

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [c.p.c. 95].

In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita [c.c. 2921; c.p.c. 512,624] tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti [c.p.c. 541, 620], con riguardo alle cause legittime di prelazione [c.c. 2741, 2745, 2916] e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione [c.c. 2863] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante, il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.

Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.».

art. 512 c.p.c. - Risoluzione delle controversie.

Se, in sede di distribuzione [c.p.c. 510], sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione [c.c. 2741], il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e poi dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'articolo 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa.».

art. 596 c.p.c. - Formazione del progetto di distribuzione.

Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo [c.p.c. 574, 585], provvede [c.p.c. 542] a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione [c.p.c. 597]. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire ⁽¹⁾.

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche

in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

Successivamente, il presente comma è stato così modificato, a decorrere dal 4 maggio 2016, dall'art. 4, comma 1, lett. i), nn. 1) e 2), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 59/2016 era il seguente: «Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.».

⁽²⁾ Comma aggiunto, a decorrere dal 3 luglio 2016, dall'art. 4, comma 1, lett. i-bis), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

art. 597 c.p.c. Mancata comparizione.

La mancata comparizione alla prima udienza [c.p.c. 596] e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.

art. 598 c.p.c. - Approvazione del progetto.

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del

Traccia della Relazione su “Il Progetto di distribuzione” tenuta in Roma il 13/07/2017 al Convegno su “Il nuovo Processo esecutivo” organizzato dall’Associazione Forense “La Tutela dei Diritti”

suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.».

art. 179 disp. att. c.p.c. - Graduazione e liquidazione.

Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all'articolo 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.

Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione.

Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del Codice.